



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRINDISI

**BANDO CONTRIBUTI
FORMAZIONE, LAVORO E SICUREZZA
Anno 2020**

(Approvato con delibera di Giunta n. 25 del 26/05/2020)

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di commercio - di Brindisi, alla luce della legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016¹, che ha attribuito agli enti camerali funzioni in materia di orientamento al lavoro, di supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento scuola-lavoro e università-lavoro oltre che di formazione e di certificazione delle competenze, intende assumere un ruolo attivo nella promozione di questa attività, incentivando la formazione delle competenze delle imprese provinciali al fine di gestire l'emergenza ed il rilancio produttivo.
2. La Camera di Commercio intende inoltre supportare i processi di organizzazione aziendale funzionali al rilancio produttivo correlati alla emergenza epidemiologica da covid-19 favorendo l'adozione di tutte le misure di contrasto alla diffusione del coronavirus, per garantire la salute dei lavoratori e dei cittadini, salvaguardando l'operatività delle imprese ed il mantenimento dei livelli occupazionali.
3. Queste azioni sono rese ancora più necessarie a causa della crisi produttiva e occupazionale senza precedenti conseguente all'emergenza legata al diffondersi della pandemia Covid-19 che richiederà a tutti, imprese e lavoratori, uno speciale sforzo di rigenerazione e capacità di adattamento e cambiamento per ritrovare, in un contesto di sicurezza sanitaria, una vincente capacità competitiva e una rinnovata stabilità.
4. La documentazione inerente al presente Bando è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo www.br.camcom.gov.it, all'interno della sezione #startBrindisi ed all'interno della sezione Formazione e Lavoro.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto le iniziative progettate/realizzate dalle imprese per:

LINEA A "SUPPORTARE LA DOMANDA DI SICUREZZA SUL LAVORO DA PARTE DELLE IMPRESE FUNZIONALE AL RILANCIO PRODUTTIVO"

A. Adozione in azienda delle misure di sicurezza anticontagio da Covid-19

Si intendono contributi per la realizzazione di una o più delle seguenti attività: aggiornamento del documento unico di valutazione dei rischi aziendali (ex. D.L. 81/2008), sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro, introduzione di un nuovo layout organizzativo aziendale con adozione di soluzioni per il distanziamento e la protezione degli addetti, dei fornitori e dei clienti, dotazione di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti ecc.), acquisto erogatori e soluzioni disinfettanti per le mani, dispositivi misuratori della temperatura a distanza **comprehensive delle spese per consulenza e formazione** in coerenza con la tipologia di attività e la dimensione dell'impresa richiedente .

LINEA B "FORMAZIONE DELLE COMPETENZE PER LE IMPRESE PER GESTIRE L'EMERGENZA ED IL RILANCIO PRODUTTIVO"

A. Formazione smart working.

¹ Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante " Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

Contributi per azioni di formazione per la crescita delle competenze in tema di smart working.

B. Formazione competenze strategiche.

Contributi per azioni di formazione per la crescita delle competenze strategiche post emergenza: marketing digitale, nuovi canali commerciali on line.

C. Formazione e Certificazione Competenze digitali.

Contributi per azioni di formazione per la crescita e la certificazione di alcune competenze digitali che sono alla base di molteplici processi di cambiamento post emergenza.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro **60.000,00** e sono suddivise come di seguito riportato:

A. Linea A, euro 30.000,00

B. Linea B, euro 30.000,00;

2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi.

3. I contributi avranno un importo unitario massimo di:

a. euro 1.500,00 per la linea A

b. euro 1.500,00 per la linea B

4. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il **70%** delle spese ammissibili.

5. Tanto per la **Linea A** che per la **Linea B**, alle imprese in possesso del rating di legalità² verrà riconosciuta una premialità aggiuntiva pari a € **200,00** nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti temporanei di importo limitato di cui all'art.8.

6. Il contributo sarà erogato con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, *comma 2*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

7. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse da una Linea all'altra, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili anche in seguito a rinunce o revoche del contributo concesso;
- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014³ che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:

² Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

³ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

- a. abbiano sede legale e/o unità locali operative nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Brindisi;
- b. siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
- c. siano in regola con il pagamento del diritto annuale. Sarà considerata regolare, ai fini del diritto annuale, la posizione dell'impresa che:
 - ha pagato il diritto annuale annualità 2019 ed anni precedenti (2017-2018);
 - ha pagato eventuali ruoli o atti di accertamento già emessi, a partire dal diritto annuale 2012, fermo restando eventuali sospensioni legate alla situazione emergenziale da Covid-19;
 - presenta uno stato di insolvenza inferiore al minimo di ruolo previsto dalla normativa in materia, nei confronti del quale non può essere emesso un atto di accertamento o cartella esattoriale.

Sarà considerata comunque "sanabile" la posizione dell'impresa che alla data di presentazione della domanda, abbia omesso totalmente o parzialmente o tardato il versamento del diritto annuale relativo alle annualità sopraindicate.

In tal caso le imprese/soggetti Rea saranno invitati a mezzo pec a regolarizzare la propria posizione e a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla data della richiesta, pena l'inammissibilità della domanda. Per la verifica della regolarità del diritto annuale è possibile inviare apposita richiesta di controllo all'indirizzo dirittoannuale@br.camcom.it indicando nell'oggetto "FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA – Verifica regolarità diritto annuale - Denominazione impresa - P.IVA impresa";

- d. non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo l'art. 2, punto 18, regolamento 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019;
- e. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 secondo le modalità di cui all'art. 78 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020;
- f. abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., (tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull'emergenza Covid-19);
- g. non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Brindisi ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;

ARTICOLO 5 -SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

1. Sia per la **Linea A** che per la **Linea B**, i contributi sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.
2. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo** alternativa tra **la Linea A** e **la Linea B**: se si presenta una domanda per la Linea A non può essere presentata un'ulteriore domanda

per la Linea B e viceversa. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.

ARTICOLO 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a) servizi di consulenza e/o formazione coerente/coerenti con le finalità del bando;
 - b) acquisto di beni e servizi strumentali) inclusi dispositivi funzionali finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2;
2. **Con particolare riferimento alla linea d'intervento A sono considerati ammissibili** gli investimenti per migliorare la sicurezza dell'impresa e l'organizzazione del lavoro che consentano di:
 - fronteggiare il rischio di contagio del coronavirus, attraverso la sanificazione dell'ambiente e degli strumenti di lavoro, l'adozione di soluzioni e dispositivi per la sicurezza sanitaria di quanti operano in azienda;
 - aggiornare il DVR (Documento unico di Valutazione dei Rischi aziendali) ai sensi del D.L. 81/2008, con le misure adottate nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte alla luce dell'emergenza da corona virus.

In particolare sono ammissibili a contributo le spese come di seguito descritte:

- a) aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR ex art. 17 e 28 D.L. 81/2008) per le imprese con almeno 1 dipendente;
- b) attività di sanificazione dei locali aziendali, sia uso ufficio che reparti produttivi, postazioni di lavoro, schermi touch, tastiere, mouse, attrezzature, utensili e tutte le superfici toccate di frequente nell'ambiente lavorativo quali superfici di muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari;
- c) acquisto di dispositivi di protezione individuale per il contrasto del contagio da covid-19 (mascherine, guanti, dispositivi per la protezione oculare, indumenti di protezione come tute e/o camici, calzari e/o sovrascarpe, cuffie e/o copricapi, ecc.), detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici, dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea (es. a modalità infrarosso);
- d) installazione di barriere, divisori, ecc. negli ambienti di lavoro (es. in plexiglass o altro materiale di pari utilità) per garantire la distanza necessaria e la sicurezza di addetti, fornitori, clienti, ecc.;
- e) cartellonistica e segnaletica;
- f) interventi di formazione sulla sicurezza sanitaria, sulle prescrizioni e sui protocolli anticontagio;
- g) copertura assicurativa accessoria a favore dei dipendenti connessa al virus COVID-19.
- h) Eventuali altre spese correlate a supportare la domanda di sicurezza sul lavoro da parte delle imprese, da dettagliare specificatamente nella domanda. Le stesse saranno valutate in sede di istruttoria al fine di verificare l'attinenza con l'intervento previsto.**

Per l'aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi sono ammesse esclusivamente le **spese di consulenza** del Medico competente o del professionista o impresa Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione incaricato dall'azienda, **per adeguamento del DVR** alle misure adottate per l'emergenza sanitaria da coronavirus, come dovrà risultare dal Documento di Valutazione Rischi prodotto in copia sia in sede di domanda che di rendicontazione dall'impresa richiedente.

Per le spese di sanificazione sono ammesse esclusivamente le spese di un'impresa di pulizia abilitata per l'attività di sanificazione ai sensi della normativa prevista dalla Legge 82/1994 e dal D.M. 274/1997 come dovrà risultare dal Registro delle Imprese: Requisiti Tecnico Professionali – IMPRESE PULIZIA LETTERA E - SANIFICAZIONE (D.M. 274/97).

In tale voce di spesa sono altresì ammissibili le spese per l'acquisto di generatori di ozono ad uso professionale per sanificazione ambienti certificati ai sensi di legge.

Tutti i dispositivi di protezione individuale e tutti gli altri beni e strumenti previsti devono essere conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, oltre che alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.

3. **Con particolare riferimento alla linea d'intervento B sono considerati ammissibili** gli investimenti per interventi formativi focalizzati su contenuti professionalizzanti legati a particolari esigenze produttive e di ruolo, nonché di riorientamento, aggiornamento, upgrade, legati allo sviluppo delle competenze organizzative, gestionali e digitali strettamente connessi all'emergenza.

Sono ammessi i corsi di formazione inerenti i seguenti ambiti di competenza:

- **Organizzativa**: cambiamenti nei modelli organizzativi, compreso il lavoro agile, e nuovi modelli di business per fronteggiare competitivamente la "nuova normalità";
- **Gestionale**: interventi formativi focalizzati per la crescita delle competenze strategiche post emergenza: marketing digitale e nuovi canali commerciali on line;
- **Digitale**: interventi formativi focalizzati sulle tecnologie innovative 4.0 e sui processi di riorganizzazione e trasformazione digitale imposta dal Covid-19.

I corsi di formazione possono essere fruiti presso i seguenti soggetti attuatori della formazione:

- Agenzie formative accreditate dalle Regioni;
- Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR;
- Organizzazioni imprenditoriali e loro società di servizi con sede e/o unità locale nella provincia di Brindisi.

Destinatari della formazione possono essere:

- lavoratori indipendenti: imprenditori individuali, lavoratori autonomi, familiari coadiuvanti; soci delle società di persone o di capitali a condizione che effettivamente partecipino all'attività lavorativa nella società;
- lavoratori dipendenti: dirigenti, quadri, impiegati, operai, apprendisti

4. Gli interventi dovranno essere pertanto strettamente funzionali all'attività esercitata dall'impresa e correlati alla dimensione aziendale in termini di numero locali, superfici aziendali e numero di addetti; devono essere realizzati nella sede aziendale o in una o più unità locale, che risulti da visura camerale adibita allo svolgimento effettivo dell'attività di impresa e localizzate nella provincia di Brindisi.
5. Le spese previste per la sicurezza sanitaria e per la formazione devono essere individuate e giustificate attraverso una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa. I preventivi e le fatture dovranno riportare in maniera analitica ed esplicita esclusivamente il costo d'acquisto del servizio e/o dei beni/dispositivi al netto di qualsiasi onere accessorio (spese mediche, analisi di laboratorio, spese d'installazione, consulenze non previste, spese per formazione ordinaria ecc..) pena la non ammissibilità della spesa stessa.
6. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
- a) trasporto, vitto e alloggio;

- b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - c) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - d) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
7. Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal **1° gennaio 2020** fino al 120° giorno successivo alla data della comunicazione all'impresa del provvedimento di concessione.
 8. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA e di eventuali altre imposte contributi e tasse il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.
 9. **Le spese oggetto della domanda di contributo non devono essere oggetto di ulteriori forme di incentivazione o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.**

ARTICOLO 7 – CUMULO

- 1.. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti di cui al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;
 - b) con aiuti di cui ai regolamenti de minimis o concessi ai sensi di un regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.
2. L'impresa richiedente dovrà dichiarare se, per le stesse spese per le quali è richiesto l'aiuto, ha ottenuto o richiesto altri aiuti di Stato o aiuti “de minimis”

ARTICOLO 8 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato **SA 57021**.
2. In base a tale Misura, l'importo complessivo degli aiuti da chiunque erogati non supera 800.000,00 euro per singola impresa, 120.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Nel caso un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, verrà garantito che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 800.000,00 euro per impresa. Se un'impresa è attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura e della produzione primaria non dovrà essere superato l'importo massimo complessivo di 120.000,00 EUR per impresa.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 9 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. **A pena di esclusione**, le richieste di contributi devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle **ore 8:00 del 26/06/2020**

alle ore 21:00 del 30/10/2020. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione contributo.

2. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) modulo di procura per l'invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale www.br.camcom.it, alla **Sezione Formazione e Lavoro**, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, dell'intermediario);
 - b) copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.
3. Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) **MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale** rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
 - b) **ALLEGATI AL MODELLO BASE**, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
 - **Domanda di concessione del contributo** sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, secondo lo schema (**modello A**) scaricabile dal sito internet camerale www.br.camcom.it, **alla sezione Formazione e Lavoro**, debitamente compilata e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, ai sensi dell'art.19, art. 46 e art. 47 del DPR 445/2000 **comprensiva della seguente documentazione:**
 1. una breve relazione sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'impresa e redatta su carta intestata dell'azienda, che descriva lo stato attuale e l'intervento proposto in termini di sicurezza sanitaria/formazione ed i relativi costi (**Modello B**);
 2. dettagliato/i preventivo/i su carta intestata del fornitore/i all'impresa richiedente, redatti in euro e in lingua italiana con indicazione analitica dei servizi e/o beni che si intendono acquistare e dai quali si evincano con chiarezza le singole voci di costo che concorrono a formare l'intervento (es. costo fornitura servizio di sanificazione con indicazione unità operativa dell'impresa oggetto del servizio, frequenza intervento, n° e caratteristiche dei DPI, ecc. costo per formazione), eventuali spese di adeguamento del DVR il cui preventivo dovrà essere rilasciato da soggetto incaricato dall'impresa richiedente (Medico competente o Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione);
 3. **modello F23 relativo al versamento dell'imposta di bollo**, secondo il modello disponibile sul sito internet www.br.camcom.it, alla **Sezione Formazione e Lavoro** (salvo i casi di esenzione);
 4. la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente;
 5. **(eventuale) Solo per linea A** DVR attualmente adottato dall'impresa richiedente nel caso di imprese con almeno 1 dipendente;
 6. **eventuale procura** dell'intermediario abilitato di cui al comma 2, secondo il modello disponibile sul sito internet www.br.camcom.it, alla **Sezione Formazione e Lavoro**;
 7. **eventuale dichiarazione** relativa al possesso del rating di legalità ai fini dell'accesso ai benefici previsti per le imprese in possesso del rating di legalità all'articolo 3 comma 5, secondo il modello disponibile sul sito www.br.camcom.it, alla **Sezione Formazione e Lavoro** .

4. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sulla domanda di contributo.
5. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.
6. **Le domande prive di almeno una della documentazione di cui al comma 3 punto 1 e 2 saranno dichiarate irricevibili perdendo l'ordine cronologico d'invio. L'impresa potrà comunque ripresentare una nuova domanda qualora il bando sia ancora aperto. Resta salva la facoltà di regolarizzazione della domanda ai sensi del successivo art.10 comma 3.**

Articolo 10 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. Le domande di contributi saranno accettate in ordine cronologico di arrivo, determinato dalla data e ora di invio assegnati dalla procedura telematica sino alla scadenza dei termini.
In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
Durante l'attività istruttoria si procederà alla verifica dell'ammissibilità della documentazione e della sussistenza dei requisiti previsti dal bando.
2. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata. Tale provvedimento, pubblicato altresì nell'apposita sezione **Formazione e Lavoro** sul sito della Camera di commercio, contiene
 - l'elenco delle domande ammesse e finanziabili;
 - l'elenco delle domande ammesse non finanziabili (che superano la soglia minima prevista da ciascuna misura per l'ammissione ma non finanziate per esaurimento delle risorse a disposizione);
 - l'elenco delle domande non ammesse per carenza di requisiti formali.La Camera di Commercio di Brindisi si riserva la facoltà, in considerazione del numero di domande pervenute di formulare delle graduatorie parziali sempre con apposito atto dirigenziale.
3. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine **di 7 giorni** di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.
4. Le domande formalmente ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse, potranno essere riammesse, in caso di accertata disponibilità economica da parte della Camera di commercio a seguito di rinunce, residui o aumento della dotazione finanziari. In tal caso, con provvedimento del Responsabile del Procedimento è approvato lo scorrimento della graduatoria.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - d) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative

all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo cciaa@br.legalmail.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio di Brindisi. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio di Brindisi successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;

e) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del contributo, del rating di legalità.

ARTICOLO 12 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 11 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria mediante pratica telematica analoga alla richiesta di contributo. Sul sito internet camerale www.br.camcom.it, alla sezione Formazione e Lavoro, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla pratica telematica di rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) modulo di rendicontazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (**modello C**) disponibile sul sito internet www.br.camcom.it, alla **Sezione Formazione e Lavoro** firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - b) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati;
 - c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.);
 - d) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza dei partecipanti per almeno l'80% del monte ore complessivo;
 - e) relazione finale, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del contributo, di consuntivazione delle attività realizzate (**modello D**);
 - f) dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e smi.
2. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente **entro e non oltre le ore 21.00 del 130° giorno successivo alla data di comunicazione dell'ammissione al contributo**, pena la decadenza dal contributo. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di **7 giorni** dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal contributo.
- 3. In sede di rendicontazione il contributo sarà riconosciuto sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate e comunque entro l'importo limite concesso.**

ARTICOLO 13 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 14 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 12;
 - c) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - d) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 13 per cause imputabili al beneficiario;
 - e) esito negativo dei controlli di cui all'art. 13.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Brindisi.

ARTICOLO 16 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio, intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR), di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
 - le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
 - l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei-contributi.Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Servizio "Orientamento al lavoro e alle professioni" della Camera di commercio, con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

I dati saranno altresì richiesti per l'inserimento nel Registro Nazione Aiuti di Stato, ai sensi dell'art.14 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
 - a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
 - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
 - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
 - riceverne comunicazione intelligibile;
 - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Brindisi con sede legale in via Bastioni Carlo V, n. 4, tel 0831228239 email segreteria.generale@br.camcom.it pec cciaa@br.legalmail.camcom.it la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@br.camcom.it; dpo@br.legalmail.camcom.it